

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 275

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI, BOREA,
GABURRO e CIRAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di rappresentatività sindacale delle figure professionali in posizione di elevata responsabilità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, ha modificato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione e di rappresentatività sindacale. In particolare il decreto legislativo n. 396 del 1997 ha sostituito l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 con un articolo la cui rubrica è la seguente: «*Contratti collettivi nazionali ed integrativi*». Tale materia è disciplinata, attualmente, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decreto che ha abrogato il citato decreto legislativo n. 29 del 1993. Il legislatore ha disposto l'obbligo di prevedere discipline distinte nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto a favore di quelle figure professionali che, in posizione d'elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca. La volontà del legislatore di far sì che i direttivi non siano confusi con altre professionalità, sulle quali non cadono le attribuzioni e le responsabilità che l'articolo 97 della Costituzione prevede quando interviene sui funzionari pubblici, appare del tutto evidente poiché tale disciplina riguarderà ovviamente non solo la parte economica ma anche quella giuridica dei contratti di comparto. Ciò che, invece, non appare esplicito nel comma 3 del citato articolo 40 è come debba essere affrontato il problema della rappresentatività per tali figure professionali oggetto di una disciplina a sé stante. E' bene precisare che i funzionari che svolgono in posizione di elevata responsabilità compiti di direzione non possono che appartenere agli attuali livelli per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea per l'accesso nella pubblica amministrazione. Inoltre bisogna mettere in evidenza che gli

appartenenti alla ex carriera direttiva attualmente collocati nei sopra menzionati livelli (area economica C1, C2, C3 e C3 super) svolgono in tutti i comparti compiti di alta professionalità (direzione di carceri, direzione di comuni con meno di 15.000 abitanti, direzione di aeroporti) e che, in taluni settori (vedi Ministero delle finanze) svolgono, per espressa volontà di legge, in assenza di dirigenti, funzioni dirigenziali ovvero, in mancanza, di apposite disposizioni svolgono tali funzioni anche in altri Ministeri (per esempio della difesa).

Le alte professionalità sarebbero ingiustamente penalizzate ai fini della rappresentatività se si adottasse anche per loro - a fronte della prevista distinta disciplina - un sistema che impedisse di calcolare la relativa percentuale di iscritti solo nell'ambito della categoria, come avviene giustamente per la dirigenza, per i corpi militarizzati, comprese le Forze di polizia, e come normalmente accade in ambito europeo.

Se si comprendono nella percentuale, che dovrebbe essere specifica della sindacalizzazione delle alte professionalità, anche le altre categorie del comparto (di concetto, esecutive ed ausiliarie) una rappresentatività reale, nel settore pubblico, relativa alle citate professionalità che sfiora punte del 50 per cento, viene diluita sino a non fare raggiungere la soglia prevista per il riconoscimento della rappresentatività sindacale (determinata nel 5 per cento delle deleghe).

La volontà del legislatore appare, però, a nostro avviso comunque chiara in materia di rappresentatività poiché non si sarebbe certamente disposta una disciplina distinta se poi, al momento della definizione, fossero rimaste assenti tutte quelle organizzazioni sindacali che storicamente per gli ex settimi,

ottavi e i noni livelli raggiungono soglie di rappresentatività del 50 per cento, poiché vedono tra i loro iscritti la quasi totalità di tale 50 per cento di funzionari direttivi sindacalizzati.

Il legislatore, a nostro avviso, ha voluto, quindi, risolvere con la previsione della distinta disciplina anche il problema della rappresentatività calcolata con riferimento esclusivo a tali figure professionali, poiché in caso contrario - calcolando cioè la rappresentatività dal terzo (oggi A - 1) al nono livello (oggi C3 e C3 super) dei dipendenti pubblici - la distinta disciplina sarebbe contrattata e definita in assenza appunto di quelle organizzazioni sindacali storiche, rappresentative delle figure professionali di cui trattasi, che con tale metodo globale di calcolo, confuso con il dato verticale corrispondente al personale di tutti i livelli, raggiunge-

rebbero solo una soglia di circa il 3 per cento.

Riteniamo perciò necessaria, e non solo opportuna, un'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che permetta di fare accedere alla contrattazione per la distinta disciplina non solo quelle organizzazioni che soddisfano la soglia del 5 per cento calcolata a livello di comparto, ma anche quelle organizzazioni che raggiungono tale soglia nell'ambito del personale interessato alla distinta disciplina. Nel caso contrario, infatti, la distinta disciplina sarebbe definita - in contrasto con i principi di effettiva rappresentanza democratica - in assenza di quelle organizzazioni sindacali alle quali le alte professionalità aderiscono e che sono concretamente depositarie della loro rappresentatività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Relativamente alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano, iscrizione ad albi oppure svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, il comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere per tali figure professionali norme distinte e separate rispetto alle altre figure professionali di comparto. Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di rappresentatività sindacale stabilite dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche le organizzazioni sindacali che, esclusivamente in relazione alle figure professionali in questione, raggiungono una soglia di rappresentatività non inferiore al 5 per cento con riferimento al solo dato associativo.